

**Statuto dell'Associazione
"VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".**



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione-Sede-Durata

E' costituita un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, denominata "VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

L'associazione assume nella propria denominazione, ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Decreto Legislativo n. 117/2017, la qualificazione di Organizzazione di Volontariato (in breve con l'acronimo ODV) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito l'acronimo ODV in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'associazione ha sede in Udine Via Generale Baldissera n. 9.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

La VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ODV, organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi, in modo prevalente, della attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alla attività della associazione.

L'associazione si conforma alla normativa del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Oggetto sociale e finalità

L'attività sociale è quella definita dall'art. 5 comma 1 lettera u) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e cioè "l'attività di beneficenza, sostegno a distanza,

*Coordinatore
P. N. F. Umbro*

cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”.

In particolare scopo dell'associazione VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ODV è l'attività di sostenimento delle missioni di carattere religioso nei paesi del terzo mondo mediante la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo sociale con interventi mirati nel settore sanitario, scolastico/educativo, economico/alimentare, fornendo il proprio sostegno che si concretizzerà:

- con la raccolta sotto forma di beneficenza di fondi e beni materiali da inviare alle missioni;
- con la realizzazioni di opere e strutture presso le missioni;
- con il coinvolgimento di volontari che opereranno presso le missioni a titolo puramente gratuito.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione può tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di Bilancio, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

TITOLO II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è formato:

- 1) dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno esser richiesti in relazione alle necessità di finanziamento dell'associazione;
 - b) dai contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da erogazioni liberali, sovvenzioni, donazioni di beni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

In particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal

Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere gli atti necessari per la stipula;

d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

2) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono esser acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono esser versati, in una unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno.

L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

Le quote associative dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o comunque che cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Pertanto gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno esser impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

La VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi esser ritenuto individualmente responsabile.

L'associazione deve assicurare gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

D. Bambarda
M. Bambarda

L'associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

Associati

Art. 9

Numero minimo di Associati e loro Ammissione

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Alla VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscono negli obbiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale; viene comunicata al richiedente ed annotata nel Libro degli Associati.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve esser comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto il proponente la domanda può richiedere la pronuncia sul rigetto all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art.10

Diritti degli associati

Gli associati sono persone che volontariamente e per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio, anche se iscritti nel Libro degli Associati da meno di tre mesi, in deroga all'art. 24 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Essi hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali prendendone visione diretta presso la sede della Associazione.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Gli associati hanno diritto ad esser rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11

Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni di attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale e non possono essere retribuite in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve esser improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento del contributo annuale ed a partecipare alle spese almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissione ed esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'associazione può esser escluso dall'associazione stessa con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.

L'associato escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea straordinaria dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

P. N. Zamboni

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) L'Organo di Amministrazione
- 3) Il Presidente
- 4) L'Organo di Controllo (organo facoltativo).
- 5) Il Revisore Legale dei Conti (organo facoltativo)

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in carica anche se iscritti da meno di tre mesi nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o per delega scritta ad altro associato con il massimo di due deleghe per ciascun associato per ciascuna assemblea.

Si applicano i commi 4° e 5° dell'art. 2372 del c.c. "Rappresentanza nell'Assemblea" in quanto compatibili.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve esser convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea deve altresì esser convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può esser convocata ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà esser recapitata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Ciascun associato ha un voto.

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte nel verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritte dal Presidente.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea competono i compiti definiti dall'art. 25 comma 1 del Decreto Legislativo n.117/2017 ed in particolare:

In sede ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- nominare e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, ove esistente ed il Revisore Legale dei conti, ove esistente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del

Decreto Legislativo n.117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- fissare su proposta dell'Organo di Amministrazione il contributo annuale ed i limiti del rimborso delle spese;
- deliberare sulle domande di ammissione in qualità di associato non accolte;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sulle attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare sugli argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del Patrimonio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sui trasferimenti della associazione all'estero;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sugli argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

P. N. Zambale 11/11/2017

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque che possono esser scelti dalla Assemblea solo tra gli associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno due suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente. Non è ammessa delega.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i membri dell'Organo, a cura del Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può esser convocato anche con avviso inferiore a mezzo telegramma o convocazione telefonica.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il segretario.

E' ammessa la partecipazione all'Organo di Amministrazione tramite teleconferenza o altri mezzi telematici di comunicazione a distanza.

Art. 21

Durata e funzioni

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può esser revocato dall'Assemblea.

Il primo Organo di Amministrazione rimane in carica fino al 31 dicembre 2012.

L'Organo di Amministrazione ha la rappresentanza generale della associazione essendo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione stessa ad esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti dell'Organo stesso.

Vige il principio della gratuità delle cariche associative, pertanto ai componenti dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due suoi membri: in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione di missione relativa all'attività svolta ed ai programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'associazione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Art. 22

Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il Verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23

Organo di Controllo.

La nomina dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea è facoltativa, salvo la obbligatorietà al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, associati o non, di cui almeno uno da scegliersi tra le categorie di cui all'art. 2397 c. 2 del c.c., la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, ove applicabili, predisponendo una relazione annuale in occasione del bilancio consuntivo.

Esso elegge al suo interno un presidente.

L'Organo di Controllo può esser invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 24

Revisore Legale dei Conti

La nomina del Revisore Legale dei Conti da parte dell'Assemblea è facoltativa, salvo la obbligatorietà al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea, è composto da un membro iscritto all'apposito registro e dura in carica tre anni.

L'organo, la cui funzione consiste nella revisione dei conti della associazione e nel controllo della conformità dei suoi bilanci alla legge, predispone una relazione annuale in occasione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Legale dei Conti può esser invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

- resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri e Euro 150,00 mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso non si applica alle attività di volontariato sventi ad oggetto la donazione di sangue ed organi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO V

Bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art.14 c.1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il bilancio della associazione è annuale a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché l'andamento economico delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali previste dall'art. 4, di cui viene documentato il carattere secondario e strumentale.

I bilanci preventivi e consuntivi sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia del bilancio può esser richiesta da tutti gli associati.

Nel bilancio devono esser indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono esser previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

I Bilanci consuntivo e preventivo devono esser sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno, depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore pubblicati sul sito della associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno esser impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge o statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI

Norme finali o transitorie

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno esser eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 28

Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'associazione e gli associati nonché tra gli associati medesimi sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primo due o, in caso di mancanza di accordo, dal

Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

Art. 29

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente per gli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 del c.c..

In caso di scioglimento o cessazione della attività dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VOLONTARI DI MARIA IMMACOLATA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

Il Presidente

P. Nzembele Muamba

